



COMUNE DI CETRARO

Provincia di Cosenza

Il Sindaco

Protocollo N. 12431 del 28/12/2021

Ordinanza n. 35 del 28.12.2021

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 267/2000 – MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 19 - CHIUSURA ESERCIZI PUBBLICI- SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE- DIVIETO DI UTILIZZO DI FUOCHI D'ARTIFICIO, MORTARETTI, PETARDI E BOTTI.

IL SINDACO

RICHIAMATO il D.l. n. 221 del 24 dicembre 2021 " *Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*" G.U. Serie Generale n. 305 del 24.12.2021;

VISTE le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid- 19) ed in particolare la legge n. 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza all'interno della cornice normativa fissata dal decreto legge n. 19/2020, convertito con modifiche nella legge n. 35/2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

VISTO il comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale si dà notizia che è stato deliberato, nella seduta del 14.12.2021, il decreto di proroga dello stato di emergenza fino al 31. 03.2021;

PRESO ATTO dell'attuale situazione epidemiologica nel territorio comunale, sentiti i Sindaci dei paesi limitrofi ed i pareri dei Dirigenti del Dipartimenti di igiene pubblica e prevenzione dell' ASP Cosenza- i quali hanno valutato e condiviso la necessità di adottare nel territorio le seguenti misure di contenimento della diffusione del contagio da Covid -19;

VISTO anche il preoccupante incremento dei casi di positività nei comuni limitrofi che fanno protendere per l'adozione di misure volte a prevenire ed a contenere il rischio di diffusione del virus;

RITENUTO PERTANTO:

- di dover garantire e tutelare la salute pubblica della popolazione presente sul territorio del Comune di Cetraro;
- di adottare, in via precauzionale, alcune misure volte a contrastare il possibile diffondersi del COVID-19 (Coronavirus) tra la popolazione, vietando in particolare lo svolgimento di eventi o altre forme di manifestazioni ricreative e/o culturali sia nei luoghi al chiuso, sia all'aperto;

CONSIDERATA l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e comunale;

SENTITO il Dipartimento di Prevenzione - UOC Igiene e Sanità -, con le quali viene segnalata la crescente diffusione sul territorio comunale di casi di soggetti positivi al covid-19;

RITENUTO che la descritta situazione, stante anche la recente evoluzione della diffusione dell'epidemia sul territorio comunale e dei comuni limitrofi, impone di mantenere uno stato di allerta ancora maggiore e quindi inasprire le misure già adottate a livello Regionale;

VISTI:

- l'art.32 della Legge 833 del 23.12.1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della Salute Pubblica;
- l'art.50 c.5 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di Provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale: "5. In particolare in casi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale [...]";

DATO ATTO che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo;

CONSIDERATO che è diffusa la consuetudine di celebrare particolari festività ed alcuni eventi con il lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere;

RILEVATO CHE:

- tale usanza determina un oggettivo pericolo, con una serie di conseguenze negative per la quiete pubblica, per la sicurezza e l'incolumità delle persone e degli animali, in quanto in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi maneggia questi dispositivi sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- data l'attuale situazione emergenziale da Covid-19 si rende opportuno e necessario prevenire l'incremento di accessi al Pronto Soccorso per i motivi di cui sopra;

RITENUTO che allo stato sussistano i presupposti e le condizioni per l'emanazione di un provvedimento contingibile ed urgente, in via precauzionale, per la tutela della salute pubblica ed al fine di contrastare la diffusione del virus covid-19, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;

PRECISATO che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una piena attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune di Cetraro;

Visti gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000

ORDINA

per quanto in premessa, ai sensi dell'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio comunale:

- E' disposta LA CHIUSURA nei giorni 31 dicembre 2021, 01 gennaio 2022 e 02 gennaio 2022 dalle ore 21.00 alle ore 05.00 dei pubblici esercizi in cui viene svolta in via principale l'attività di BAR anche se detta attività non è indicata a "livello commerciale" come principale attività;
- La sospensione del mercato settimanale di giorno 31 dicembre c.a.;
- di indossare i dispositivi di protezione individuali (mascherine facciali) sia in luogo chiuso sia all'aperto, per come peraltro stabilito dalle disposizioni vigenti in materia;
- Il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché all'interno delle attività commerciali;
- ai titolari delle attività di ristorazione e dei bar il massimo rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dei contagi di COVID-19, quali distanziamento dei tavoli, controllo temperature e controllo green pass;
- dalle ore 08,00 del 24 dicembre 2021 alle ore 24,00 del 06 gennaio 2022, il divieto su tutto il territorio comunale, di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi botti e oggetti similari;

ORDINA ALTRESÌ

- ai competenti organi di vigilanza di intensificare i controlli e di garantire l'applicazione della presente ordinanza; in particolare il Corpo di Polizia Municipale di Cetraro dovrà potenziare i servizi di controllo del territorio sulle strade ed aree pubbliche, in conformità alle disposizioni normative straordinarie vigenti, per l'attuale contrasto ai rischi epidemiologici da Covid-19;
- di demandare al Responsabile della Polizia Locale di impegnare per lo scopo e , nell'esercizio dei suoi poteri gestionali ex art. 107 TUEL, tutto il personale di vigilanza in dotazione già in atto impegnato in servizi di controllo e di presidio del territorio;

AVVERTE CHE

La presente Ordinanza ha decorrenza immediata, fatti salvi ulteriori provvedimenti;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale;
- la trasmissione della presente ordinanza, a mezzo PEC a:
 - Prefettura UTG Cosenza;
 - Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria;
 - Dipartimento di Prevenzione - UOC igiene e Sanità Sede territoriale di Cetraro;
 - Alla Polizia Municipale di Cetraro;
 - Al Responsabile dell'Ufficio Igiene ed Ambiente;
 - Stazione Carabinieri di Cetraro;
 - Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Cetraro;
 - All'Ufficio circondariale marittimo di Cetraro;
 - Al Presidente della Giunta Regionale per la Calabria

AVVERTE CHE

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento



Ernesto Costantino